



# Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
DIREZIONE REGIONALE  
BASILICATA

Prot. n.....vedi segnatura di protocollo .....Allegati: 5  
(da citare sempre nella risposta)

- A
- Comando Provinciale VVF di Potenza
  - Comando Provinciale VVF di Matera
  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza  
[ordine.potenza@ingpec.eu](mailto:ordine.potenza@ingpec.eu)
  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera  
[ordine.matera@ingpec.eu](mailto:ordine.matera@ingpec.eu)
  - Ordine Architetti, P.P.C. della Provincia di Potenza  
[oappc.potenza@archiworldpec.it](mailto:oappc.potenza@archiworldpec.it)
  - Ordine Architetti, P.P.C. della Provincia di Matera  
[architetti@matera.archiworld.it](mailto:architetti@matera.archiworld.it)
  - Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Potenza  
[ordine.potenza@pec.chimici.org](mailto:ordine.potenza@pec.chimici.org)
  - Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Matera  
[ordine.matera@pec.chimici.org](mailto:ordine.matera@pec.chimici.org)
  - Ordine dei Geologi della Basilicata  
[segreteriaogeologibasilicata@pec.epap.it](mailto:segreteriaogeologibasilicata@pec.epap.it)
  - Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza  
[protocollo.odaf.potenza@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.potenza@conafpec.it)
  - Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Matera  
[protocollo.odaf.matera@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.matera@conafpec.it)
  - Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Potenza  
[collegio.potenza@geopec.it](mailto:collegio.potenza@geopec.it)



## *Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
DIREZIONE REGIONALE  
BASILICATA

Collegio dei Geometri e Geometri  
laureati della Provincia di Matera  
[collegio.matera@geopec.it](mailto:collegio.matera@geopec.it)

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti  
Industriali Laureati della Provincia di  
Potenza  
[collegiodipotenza@pec.cnpi.it](mailto:collegiodipotenza@pec.cnpi.it)

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti  
Industriali Laureati della Provincia di  
Potenza  
[collegiodimatera@pec.cnpi.it](mailto:collegiodimatera@pec.cnpi.it)

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti  
Agrari Laureati della Provincia di  
Potenza  
[collegio.potenza@pec.peritiagrari.it](mailto:collegio.potenza@pec.peritiagrari.it)

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti  
Agrari Laureati della Provincia di Matera  
[collegio.matera@pec.peritiagrari.it](mailto:collegio.matera@pec.peritiagrari.it)

Collegio interprovinciale degli  
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  
delle Province di Potenza e Matera  
[basilicata@pecagrotecnici.it](mailto:basilicata@pecagrotecnici.it)

Università degli Studi della Basilicata  
[protocollo@pec.unibas.it](mailto:protocollo@pec.unibas.it)

**OGGETTO:** DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

**Indicazioni procedurali per le attività di formazione, di abilitazione e di aggiornamento dei formatori degli addetti antincendio.**

Come noto, il DM 02/09/2021, predisposto di concerto tra i ministeri competenti, con il concorso delle associazioni di categoria, gli ordini ed i collegi professionali, oltre a indicare gli aspetti relativi alla gestione dei luoghi di lavoro, sia in esercizio che in emergenza, e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, definisce puntualmente la strutturazione dei corsi di formazione anche per i **formatori dei lavoratori designati in qualità di addetti antincendio.**



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
DIREZIONE REGIONALE  
BASILICATA

A quest'ultimo riguardo, considerata la portata dell'innovazione normativa così introdotta in ordine alla specifica qualificazione professionale prevista per i soggetti formatori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, evidentemente volta al superamento di talune criticità emerse in tal senso per l'indeterminatezza delle disposizioni previgenti, si intendono fornire circostanziate indicazioni procedurali e di chiarimento alle disposizioni di cui all'art. 6 e dell'allegato V al decreto di cui in premessa, onde agevolarne il recepimento e favorirne l'applicazione.

### **Requisiti dei docenti (art. 6 DM 02/09/2021)**

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) **documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio**, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) **avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A** erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V del D.M. 02/09/21;
- c) **essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139** e aver frequentato, con esito positivo, un **corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche**;
- d) rientrare tra il **personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) **documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio**, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) **avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B** per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- c) **iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**;
- d) rientrare tra il **personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento**.

Nelle disposizioni transitorie della disposizione di che trattasi è stato altresì previsto che, in prima applicazione, potessero ritenersi qualificati i docenti che, alla data di entrata in vigore del decreto, avessero



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
DIREZIONE REGIONALE  
BASILICATA

una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni, con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) **avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C** per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V;
- c) **rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.**

### Struttura dei corsi

Il corso di formazione per docenti, **di tipo A**, ha durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, ed è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti, come indicati in tabella 5.1 dell'allegato V del decreto.

Il corso si conclude con l'esame finale, il cui superamento abilita all'erogazione dei moduli teorici e pratici indicati nell'allegato III.

È possibile acquisire le abilitazioni parziali:

- all'erogazione dei soli moduli teorici di cui all'allegato III previa frequenza del corso di **tipo B** (della durata minima di 48 ore articolato in 9 moduli) e superamento di un apposito esame finale;
- all'erogazione dei soli moduli pratici di cui all'allegato III previa frequenza del corso di **tipo C** (della durata minima di 28 ore) e superamento di un apposito esame finale.

La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l'esame finale i discenti che abbiano maturato una quota di assenze superiore al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso. Per i richiedenti, ai fini del raggiungimento del monte ore minimo per l'ammissione all'esame finale, può essere prevista, prima dell'esame, l'erogazione di moduli didattici di recupero.

La frequenza del corso di formazione di **tipo A** ed il superamento del relativo esame finale consente di conseguire l'abilitazione all'erogazione dei corsi di cui all'allegato III (Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio), per i moduli teorici e i moduli pratici.

La frequenza del corso di formazione di **tipo B** ed il superamento del relativo esame finale consente di conseguire l'abilitazione all'erogazione dei corsi di cui all'allegato III (Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio), per il solo modulo teorico.

La frequenza del corso di formazione di **tipo C** ed il superamento del relativo esame finale consente di conseguire l'abilitazione all'erogazione dei corsi di cui all'allegato III (Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio), per il solo modulo pratico.

Il corso di formazione di tipo C per l'abilitazione all'erogazione dei soli moduli pratici costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della sola parte pratica e, pertanto, non è consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.

### Esame finale



## *Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
DIREZIONE REGIONALE  
BASILICATA

L'abilitazione dei formatori avviene a seguito di frequenza del relativo corso ed il superamento di un esame di fine corso.

**Per il corso di tipo A** l'esame finale si articola in una prova scritta, consistente in un questionario di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 60 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che hanno risposto positivamente ad almeno 35 domande della prova scritta ed in una prova pratica.

Per i professionisti antincendio che hanno frequentato solo il modulo 10, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto, l'esame è limitato alla sola prova pratica.

Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande, oppure non supera la prova orale o la prova pratica, può ripetere l'esame dopo un periodo non inferiore ad un mese.

In caso di ulteriore esito negativo il candidato dovrà frequentare un nuovo corso.

**Per il corso di tipo B** l'esame finale si articola in una prova scritta consistente in un questionario di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 60 minuti, ed in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 35 domande della prova scritta.

Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande, oppure non supera la prova orale, può ripetere l'esame dopo un periodo pari ad almeno non inferiore ad un mese.

In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

**Per il corso di tipo C** l'esame finale si articola in una prova scritta consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in un tempo massimo di 20 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che hanno risposto positivamente ad almeno 10 domande della prova scritta ed in una prova pratica.

Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 10 domande, oppure non supera la prova orale o la prova pratica, può ripetere l'esame dopo un periodo pari ad almeno non inferiore ad un mese.

In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

La prova orale verterà su uno o più argomenti teorici tra quelli indicati dal programma, a discrezione della commissione.

La prova pratica di esame, ove prevista, dovrà riguardare tutti e 3 gli aspetti della formazione (conoscenza, utilizzo del presidio, insegnamento all'utilizzo del presidio) su uno o più presidi oggetto della formazione, con valutazioni distinte da parte della commissione.

### **Procedura per richiesta di erogazione dei corsi per i formatori**

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Basilicata eroga, a richiesta, i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio.

I soggetti interessati inoltrano formale richiesta scritta alla Direzione Regionale per l'effettuazione dei corsi di formazione, utilizzando il modello allegato alla presente.

Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria Provinciale di Potenza dovranno indicare il tipo di corso di formazione richiesto (A, B o C).

I corsi si svolgeranno presso la sede appositamente individuata dal soggetto richiedente, che dovrà assicurare:



## *Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
DIREZIONE REGIONALE  
BASILICATA

- l'organizzazione logistica costituita, da un'aula didattica idonea (eventualmente, per le sole parti teoriche, anche attraverso l'utilizzo di un sistema di videoconferenza) e adeguati spazi per l'effettuazione delle prove pratiche
- il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche
- estintori in numero adeguato ai partecipanti
- rete idranti regolarmente funzionante e mantenuta, permanentemente allacciata ad una alimentazione idrica costituita da:
  - idrante soprasuolo
  - idrante sottosuolo
  - tubazione UNI 70 (con erogazione acqua)
  - idrante a cassetta UNI 45 (con erogazione acqua)
  - naspo (con erogazione acqua)
- attrezzature di protezione individuale.

Dovrà inoltre essere dimostrata l'idoneità degli estintori forniti ai fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori (che non dovranno essere superiori alla vita utile dell'estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell'estintore.

Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:

- tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388) e calzature antinfortunistiche, portati dall'aspirante formatore;
- nel corso delle prove pratiche su focolai di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.

Il programma della formazione pratica comprende anche una parte dedicata alle attrezzature di protezione individuale, riguardante tuttavia solo l'illustrazione dei possibili dispositivi di protezione per le vie respiratorie.

Relativamente a tali attrezzature, non sono previsti addestramenti specifici, in riferimento anche alle previsioni dell'art. 77 comma 5 del D. Lgs. 81/2008.

Ciascun richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla propria personale copertura assicurativa per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando questa Amministrazione da ogni responsabilità.

Al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi il numero di discenti non dovrà essere superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.

Ciascun corso sarà articolato pertanto su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso, in modo da rispettare il limite sul numero massimo di discenti previsto dal decreto.



## *Ministero dell'Interno*

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
DIREZIONE REGIONALE  
BASILICATA**

Si allegano, al riguardo, le tabelle riepilogative dei costi previsti per l'erogazione del servizio di che trattasi, distinti per tipologia di corso (A, B, C) e modulati in relazione al numero massimo di partecipanti (fino a 10 – da 11 a 20 – da 21 a 30), comprensivi del costo dell'esame finale, calcolati applicando le tariffe di cui al D.M. 14/03/2012.

Per ragioni di carattere amministrativo contabile, si precisa fin d'ora che, essendo modulato il costo del servizio per fasce di partecipanti, non sarà possibile accettare versamenti calcolati proporzionalmente al numero di discenti (es. per una classe da 18 discenti va comunque versato l'intero importo previsto per la classe da 11 a 20 unità), né potrà essere consentita la partecipazione ai soli esami finali senza la frequenza del relativo corso.

A seguito del superamento dell'esame di abilitazione questa Direzione rilascerà l'attestato di abilitazione alla formazione teorico-pratica, teorica o pratica.

Nell'assicurare la più ampia disponibilità a fornire ogni eventuale ed ulteriore delucidazione e/o chiarimento attraverso l'Ufficio Formazione di questa Direzione, si trasmette in allegato la modulistica all'uopo predisposta al fine di agevolare la fruizione del servizio.

**II DIRETTORE  
(CIANI)**

*(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)*

Il Funzionario Responsabile  
DV Dr. Ing. Emilio MILANO